

ALLEGATO C – Bozza contratto di comodato

**COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna). –
REP.**

COMODATO GRATUITO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno il giorno del mese di nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

tra i signori:

- nato a il, domiciliato presso la sede comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, con sede in Castel Maggiore, Via Matteotti n. 10, nella sua qualità di funzionario dirigente, per dare esecuzione

e

-, residente in C.F.: il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell' con sede in , nella sua qualità di dell' associazione;

SONO PATTI E CONDIZIONI

ART.1 - CARATTERISTICHE IMMOBILE

Il Comune di Castel Maggiore di seguito denominato comodante, a mezzo come sopra, concede aletano, di seguito denominato

comodatario, che accetta, il locale destinato a sito in via
....., identificato catastalmente al Fg., mapp., sub.

ART.2 - DURATA E CANONE

La durata viene stabilita in anni **6** a partire dal fino al
..... Il presente contratto è gratuito.

ART.3 – OBBLIGHI E DIVIETI

Il comodatario e' tenuto a custodire e a conservare l'immobile con la
diligenza del buon padre di famiglia. Egli può servirsene esclusiva-
mente per l'uso determinato dal presente contratto.

Il comodatario si obbliga a non concedere l'immobile, o parti di esso,
in uso esclusivo a terzi, ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso, e a
restituirlo al termine del contratto nello stesso stato e nelle medesime
condizioni in cui l'ha ricevuto, così come meglio descritto nel verbale
di consegna sottoscritto dalle parti.

Il comodatario può ospitare altre associazioni operanti nel territorio
dandone preventiva comunicazione all'amministrazione Comunale;
decorsi trenta giorni dalla comunicazione si intende espresso parere
favorevole.

Il comodatario può organizzare specifiche attività all'interno dei loca-
li in collaborazioni con altre associazioni operanti nel territorio co-
munale.

E' fatto assoluto divieto al comodatario di tenere in deposito nei lo-
cali in uso sostanze infiammabili e/o esplosive.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Il comodatario è tenuto a restituire l'immobile libero da persone e cose proprie appena il comodante lo richieda e nei termini e condizioni stabilite dal medesimo.

ART.4 - RESTITUZIONE

Il comodatario è obbligato a restituire l'immobile non appena il comodante lo richiede.

Il presente contratto non potrà essere oggetto di successione o di cessione a terzi.

Il comodatario può riconsegnare l'immobile, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, inviando comunicazione scritta raccomandata al comodante almeno con tre mesi di preavviso.

ART.5 - UTENZE E MANUTENZIONE

Sono interamente a carico del comodatario le spese relative ai consumi di acqua, gas, riscaldamento, energia elettrica, manutenzione ordinaria, pulizia dei locali, condominiali ed ogni altra spesa sostenuta per servirsi dell'immobile. Fra l'amministrazione comunale ed i comodatari saranno assunti successivi accordi in merito alle intestazioni delle utenze. Nel caso in cui il Comune mantenga le intestazioni delle stesse e provvederà a farsele rimborsare ogni quadrimestre nel corso dell'anno ed entro settembre dell'anno successivo il conguaglio.

ART.6 – MANUTENZIONE E LAVORI

Sono interamente a carico del comodatario i lavori di sistemazione ed adattamento dei locali per l'uso convenuto; il comodatario dovrà comunque essere sempre preventivamente autorizzato in forma scritta dal comodante e si assumerà il carico di ogni onere derivante dalla realizzazione di opere o interventi edilizi. Inoltre sarà compito del comodatario richiedere a tutti gli uffici competenti ogni autorizzazione necessaria per la realizzazione dei lavori stessi.

Il comodatario non potrà richiedere al termine del contratto alcun rimborso per eventuali migliorie apportate all'immobile.

Tutte le spese per i lavori di manutenzione straordinaria necessari per mantenere l'immobile nello stato di servire all'uso convenuto, sono a carico del comodante.

Il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile all'uso convenuto, se queste erano necessarie ed urgenti; il rimborso verrà effettuato direttamente dal comodante al comodatario, previo presentazione di apposita domanda contenente copie delle fatture atte ad accertare la congruità degli importi spesi.

ART 7 - PRESA VISIONE LOCALI

Il Comodatario dichiara di detenere alla data odierna i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori da parte del Comodante. Il Comodatario inoltre dichiara di aver preso visione dell'inventario dei beni mobili presenti al centro e del loro stato di utilizzo e di averne sottoscritto l'elenco congiuntamente al comodante.

Il Comodatario è costituito custode dei locali predetti e dovrà riconsegnarli in condizioni normali, conformemente al certificato di agibilità e abitabilità in essere al momento della riconsegna, comprensivi di eventuali addizioni e migliorie, salvo il normale deperimento d'uso; in caso contrario, il Comodatario sarà tenuto al risarcimento del danno.

ART.8 - ASSICURAZIONI

Il comodatario ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli incendi o altri rischi attinenti all'uso.

Resta pertanto inteso che il comodatario è tenuto comunque a tutelarsi con apposite polizze contro eventuali rischi e danni di responsabilità civile verso personale dipendente o terzi o cose di terzi derivanti dall'uso dell'immobile e degli impianti installati, sia delle attività ivi svolte, o causati da persone o cose o animali ammessi comunque nei locali.

ARTICOLO 9 – SICUREZZA

L'Associazione si impegna:

- 1) a non introdurre nei locali oggetto della convenzione, attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CEE;
- 2) a segnalare qualsiasi carenza o difetto degli elementi indicati;
- 3) a lasciare sempre sgombre le uscite di sicurezza dei locali;
- 4) a far pervenire all'Amministrazione comunale una dichiarazione nella quale attesta:
 - di aver visionato i locali e di averli trovati consoni all'uso di cui

alla presente convenzione.

- di prevedere, durante lo svolgimento delle attività una corretta gestione di un'eventuale situazione di emergenza.
- di aver effettuato tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Leg.vo 81/2008 spettanti.
- di impegnarsi ad effettuare segnalazioni All'Amministrazione Comunale di anomalie e malfunzionamenti riscontrati nei locali, tramite fax al n. 051/6386800 oppure mediante consegna di nota scritta al protocollo dell'Amministrazione.
- di fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all'interno dei locali.
- di aver preso atto della posizione:
 - a) degli estintori e delle altre attrezzature e dispositivi per la sicurezza;
 - b) degli interruttori di emergenza dell'impianto elettrico;

ART.10 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse relative al presente contratto sono poste a carico del comodatario. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 L. 266/1991, le stesse non sono dovute in quanto trattasi di Onlus, come da dichiarazione allegata.

ART.11 - FORO

Per eventuali controversie che potessero insorgere in dipendenza del presente atto, le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro di Bologna.

ART.12 - DOMICILIO

Il comodatario dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante il presente contratto nell'immobile in uso.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità della medesima. L'Associazione tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679;

ART.14 - CONCLUSIONI

Il presente comodato non potrà essere modificato, se non a mezzo di atto scritto, nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura valgono le norme di legge in materia, in particolare quanto stabilito dagli articoli del Codice Civile dal n. 1803 al n. 1812.

Letto, approvato e sottoscritto lì

Il Comodante _____

Il Comodatario _____

Approvazione specifica - A norma degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute

negli artt. n.2 (durata e canone); n. 3 (obblighi e divieti); n.4 (restituzione); n.6 (manutenzioni e lavori); n.7 (presa visione); n.8 (assicurazione); n.9 (sicurezza); n.10 (spese di bollo e registrazione).

Il Comodatario _____

VERBALE DI PRESA VISIONE DEI LOCALI

Il sottoscritto, nato a il, con Codice Fiscalenon in proprio ma in qualità die della, con sede in C.F.:.....

Dichiara

Che ha visionato l'immobile;

Che conosce quindi lo stato di fatto e di diritto in cui il medesimo si trova per esserne stato adeguatamente informato ed averlo esattamente compreso;

Che conosce lo stato di tutti gli impianti, infissi, porte e portone per averli visti provati ed osservati;

Che trova l'immobile esente da difetti ed idoneo all'uso che intende farne, accettando il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;

Il Comodatario _____

ELENCO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

Nessun bene di proprietà comunale.

Letto, approvato e sottoscritto lì

Il Comodante

Il Comodatario
